

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpa Emilia-Romagna

ISTITUITA LA NUOVA COMMISSIONE PARLAMENTARE RIFIUTI

Legge 7 agosto 2018, n. 100

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati (G. U. n. 192 del 20 agosto 2018)

Con la suddetta legge il Parlamento ha provveduto a istituire, per la durata della corrente Legislatura, una nuova Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati. La Commissione, che ha gli stessi poteri e limiti dell'Autorità giudiziaria, oltre a svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, anche individuando connessioni tra queste attività e altre attività economiche, sarà chiamata a verificare la corretta attuazione della normativa vigente in ambito ambientale con specifico riguardo anche alle modalità di effettiva applicazione delle disposizioni sugli ecoreati di cui alla L. 68/2015. Composta da 15 senatori e 15 deputati, la Commissione si occuperà anche di verificare l'eventuale sussistenza di illeciti nelle attività di bonifica dei siti inquinati e nella gestione del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla gestione degli impianti di depurazione acque e smaltimento fanghi.

PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE, IN VIGORE LE NUOVE DIRETTIVE SUI RIFIUTI

Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Gazzetta ufficiale europea del 14 giugno 2018)

Le nuove direttive del "Pacchetto economia circolare", entrate in vigore lo scorso 4 luglio, modificano sei direttive in materia di rifiuti e completano il percorso iniziato nel dicembre 2015 con l'adozione della Comunicazione della Commissione UE *L'anello mancante: un piano d'azione europeo per l'economia circolare* in cui si analizzava l'interdipendenza di tutti i processi della catena del valore, dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, dal consumo al riuso e riciclo. Fra le articolate misure approvate si segnalano le nuove

definizioni di *rifiuto urbano* e di *rifiuto non pericoloso* e l'introduzione di un allegato (IV bis) alla direttiva rifiuti 2008/98/CE contenente alcuni esempi di strumenti economici e incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come la tassa per il conferimento in discarica e per l'incenerimento, i meccanismi di tariffazione puntuale e gli strumenti di *Green Public Procurement*. Previsto l'obiettivo di riciclaggio entro il 2025 di almeno il 55% dei rifiuti urbani, mentre si frena lo smaltimento in discarica (fino a un massimo del 10% entro il 2035). L'Italia ha avviato l'iter di recepimento delle nuove direttive con l'approvazione, lo scorso 6 settembre, del disegno di legge di delegazione europea, ora all'esame del Parlamento.

PUBBLICATE LE NUOVE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5070]

Le conclusioni sulle "migliori tecniche disponibili" (BAT, acronimo dell'inglese *Best Available Technologies*) costituiscono un importante riferimento per le autorità nazionali competenti a stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare l'autorizzazione a diverse tipologie di impianti di trattamento rifiuti. Il documento recentemente approvato contiene 53 singole conclusioni sulle BAT, di queste 24 si applicano al settore nel suo insieme e 29 si applicano agli impianti di trattamento dei rifiuti e riguardano i trattamenti meccanici, biologici e fisico-chimici e il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. Interessati da queste nuove disposizioni anche lo stoccaggio temporaneo di rifiuti e gli impianti di trattamento delle acque reflue indipendenti, la cui quota principale di effluenti trattati proviene da impianti di trattamento dei rifiuti. Gli impianti esistenti hanno un termine di quattro anni per conformarsi ai nuovi standard. Le nuove attività produttive in questo settore, invece, devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti.

L'AIA NON PUÒ RIMEDIARE ALLE CARENZE DELLA VIA

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 maggio 2018, n. 3034

Si segnala una recente sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i due procedimenti di Via e di Aia sono preordinati ad accertamenti diversi e autonomi: la Via si sostanzia in un'approfondita analisi comparativa che investe propriamente gli aspetti localizzativi

e strutturali dell'opera da realizzare; l'Aia è invece un atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli in precedenza necessari per gli impianti inquinanti. Ne consegue che ciascuno dei due titoli abilitativi dev'essere sorretto da una propria istruttoria completa e autosufficiente. In tal senso è stata modificata l'impostazione dei giudici di primo grado (Tar della Lombardia) per i quali la decisione sulla Via in parte anticipa le conclusioni dell'Aia e in parte rinvia, in maniera legittima, agli studi successivi. Secondo il Consiglio di Stato, invece, l'eventuale carenza degli accertamenti in sede di Via non può essere sanata in ambito Aia e comporta l'illegittimità della prima per difetto di istruttoria.

LA NOVITÀ "VERDE" DELL'ULTIMA NORMATIVA ISO 14001: LA PROSPETTIVA DEL "CICLO DI VITA"

ISO 14001:2015 in www.accredia.it

Terminato il periodo transitorio di tre anni nel quale erano ammesse entrambe le versioni della norma, dal 15 settembre 2018 lo standard internazionale di gestione ambientale ISO 14001:2015 sostituisce completamente la precedente disposizione del 2004, con conseguente revoca delle certificazioni rilasciate ai sensi di quest'ultima disciplina. La novità più significativa contenuta nella ISO 14001:2015 rispetto alla versione 2004 dello standard consiste nell'introduzione del concetto di "prospettiva del ciclo di vita": segnatamente, all'organizzazione che sceglie di avvalersi di questo sistema viene richiesto di implementare la propria modalità di gestione ambientale con un approccio che preveda un'attenzione particolare alla tutela dell'ambiente in tutte le fasi produttive, a partire dalla progettazione e sviluppo del prodotto sino alla possibilità di riuso o riciclo e, in ultima istanza, allo smaltimento. Si tratta di un passo in avanti molto significativo nel settore: infatti, pur senza prevedere le dettagliate analisi stabilite dalla ISO 14040, con la nuova ISO 14001 viene comunque richiesto ai soggetti che intendano avvalersene di orientare la gestione dell'intero sistema alla considerazione del ciclo di vita dei propri prodotti e dei propri processi, ovvero di valutare le caratteristiche dei prodotti (e dei processi con cui vengono realizzati) nell'arco dell'intera durata della loro esistenza (e quindi di tenere in considerazione la loro possibile esistenza anche oltre alla fase del relativo utilizzo). Questa scelta si inserisce, peraltro, nell'approccio ormai consolidato posto alla base delle politiche ambientali dell'Unione europea e, in particolare, delle discipline relative all'etichettatura ecologica (ecolabel), ai c.d. "acquisti verdi" e alle migliori tecniche disponibili (c.d. BAT).